

## COMMISSIONE IV

## GIUSTIZIA

28.

## SEDUTA DI MARTEDÌ 4 DICEMBRE 1973

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE ORONZO REALE

## INDICE

	PAG.
<b>Proposta di legge (Discussione e rinvio):</b>	
Senatore COPPOLA: Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2054) . . . . .	355
PRESIDENTE . . . . .	355, 357, 359, 360, 361 362, 363, 365, 366
FELISETTI . . . . .	360, 361
MANCO . . . . .	361, 362, 365
MAZZOLA, <i>Relatore</i> . . . . .	355, 357, 361, 362, 365
MUSOTTO . . . . .	357, 360, 361, 362, 363
PADULA . . . . .	357, 359, 360, 361, 362
PENNACCHINI, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia</i> . . . . .	358, 359, 360, 361 362, 365, 366
RICCIO STEFANO . . . . .	360, 361
SPERANZA . . . . .	362
STEFANELLI . . . . .	362, 363
TERRANOVA . . . . .	357

**Discussione della proposta di legge senatore Coppola: Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2054).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa del senatore Coppola: « Modificazioni alle norme sulla dirigenza degli uffici di istruzione presso i tribunali di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 4 aprile 1973.

L'onorevole Mazzola ha facoltà di svolgere la relazione.

MAZZOLA, *Relatore*. La presente proposta di legge, che è stata già approvata dalla Commissione giustizia del Senato in sede deliberante nella seduta del 4 aprile 1973, riproduce nelle sue linee essenziali analoga proposta di legge presentata nel corso della passata legislatura dal senatore Leone, che non poté giungere al compimento del suo iter parlamentare per l'intervenuto scioglimento delle Camere.

La seduta comincia alle 17,30.

STEFANELLI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

La sostanza della proposta di legge riguarda la previsione che nei più importanti tribunali, nei quali le piante organiche della procura della Repubblica prevedono, oltre alle funzioni di procuratore della Repubblica, affidate a magistrati di cassazione, anche quelle di procuratore aggiunto della Repubblica, affidate a magistrati d'appello, siano modificate le attuali piante organiche dei magistrati addetti agli uffici di istruzione, prevedendo anche per tali uffici l'affidamento della direzione a magistrati di cassazione con la contestuale istituzione del posto di consigliere istruttore aggiunto, da affidarsi a magistrati d'appello.

Le ragioni che già il senatore Leone indicava a sostegno della necessità dell'innovazione proposta, e che sono state fatte proprie dal relatore e dall'intera Commissione giustizia del Senato, si rifanno sostanzialmente alle radicali modifiche che le innovazioni legislative hanno apportato al sistema processuale penale; infatti, dopo tali modifiche l'istruzione formale ha sostituito, nella quasi totalità dei casi, l'istruzione sommaria, e sono state notevolmente ampliate le incombenze istruttorie destinate a tutelare e salvaguardare i diritti della difesa ed inoltre, con la modifica dell'articolo 389 del codice di procedura penale, si è assegnato al giudice istruttore anche un potere di controllo sulla decisione del pubblico ministero circa la scelta del rito istruttorio.

Questa nuova situazione, pertanto, determina dei riflessi non positivi in relazione alla differenza di grado esistente fra i procuratori della Repubblica ed i giudici istruttori dei tribunali in questione: infatti, anche se è vero che la diversa posizione di carriera fra due magistrati non comporta fra loro né vincolo gerarchico né altra forma di subordinazione, è altrettanto vero che il capo dell'ufficio di istruzione, che deve assumere quotidianamente posizioni che possono essere in dissenso con quelle del pubblico ministero, possa non sentirsi sempre del tutto libero nella sua azione non avendo la stessa posizione del procuratore della Repubblica.

Questa prima considerazione determina il fondamento della prima innovazione recata dalla proposta di legge, relativa alla previsione che il posto di capo dell'ufficio di istruzione presso quei tribunali sia affidato a magistrati di cassazione.

Per quanto attiene, viceversa, alla seconda innovazione, relativa all'istituzione del posto di consigliere istruttore aggiunto, essa discende dalle considerazioni, già accennate, circa

le nuove esigenze di carattere funzionale ed organizzativo determinate dall'accresciuta mole degli affari penali da trattare in sede di istruttoria formale; queste esigenze determinano l'opportunità di potenziare gli strumenti direttivi ed organizzativi degli uffici di istruzione, istituendo presso tali sedi le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, funzioni che peraltro non devono essere intese come di semplice supplenza per i soli casi di impedimento o di assenza del titolare, ma come di permanente collaborazione nelle funzioni direttive ed organizzative degli uffici, come avviene, in quelle stessi sedi, presso gli uffici del pubblico ministero.

La proposta di legge prevede, pertanto, la modifica dei ruoli relativi alle sedi in questione (tabella A) e la modifica del ruolo generale.

In merito al sistema di trapasso dall'attuale situazione a quella che si viene a determinare con l'approvazione di questa proposta di legge, propongo di sostituire l'articolo 3 con il seguente testo: « I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di Corte di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate ».

Questa nuova formulazione ritengo sia più adeguata alle esigenze cui si ispira la proposta di legge e sia rivolta ad impedire che, anche indirettamente, venga arrecato un qualsiasi pregiudizio all'attuale situazione in cui si trovano i magistrati ed alle garantigie di inamovibilità che loro spettano.

A questa esigenza si ispiravano sia il progetto di legge n. 1789, presentato dal senatore Leone nel corso della precedente legislatura, sia il progetto di legge n. 551, presentato dal senatore Coppola ed approvato, con modificazioni, dal Senato, che viene ora sottoposto

all'esame della Camera dei deputati, dove ha assunto il n. 2054.

A detta esigenza non sembra, tuttavia, corrispondere il testo dell'articolo 3 nella formulazione approvata dal Senato, in quanto tale formulazione limita la tutela ad alcuni soltanto dei magistrati che attualmente esercitano le funzioni direttive negli uffici considerati dalla proposta di legge e pone altresì termini di decadenza dalle funzioni medesime, in contrasto con le guarentigie costituzionali di inamovibilità.

Con questa nuova formulazione si eliminano tali inconvenienti, poiché non vi è più il limite di quattro anni per l'esercizio delle funzioni e viene garantito ai magistrati, che attualmente occupano quegli incarichi di dirigenza, il mantenimento di tale posizione attraverso il sistema indicato nella suddetta nuova formulazione.

In sostanza, la disciplina così articolata soddisfa tutte le esigenze cui si è fatto cenno, in quanto, mentre garantisce a tutti gli attuali titolari l'inamovibilità dalle funzioni direttive degli uffici di istruzione cui essi sono preposti, consente di conseguire gradualmente nel tempo lo scopo che la legge si propone.

Esprimo parere favorevole all'approvazione della proposta di legge, con la nuova formulazione dell'articolo 3 che ho illustrato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali. E vorrei subito richiamare l'attenzione della Commissione sulla seguente situazione: se fosse stato approvato il disegno di legge n. 2002, non si dovrebbe approvare questa proposta di legge, la quale reca una tabella che modifica le attribuzioni dei magistrati nei vari uffici proprio nel momento in cui, a grande maggioranza ci si propone di seppellirla. Onorevole sottosegretario, mi corregga se sbaglio, ma in una tabella che è ben collocata nella legge del 1969, come in quelle del 1951, del 1963 e del 1967, si provvede alla distinzione dei magistrati, e si fissa il numero dei presidenti di sezione, e qualifiche equiparate, e dei consiglieri di Corte di cassazione, e qualifiche equiparate. Ora, la proposta di legge in discussione determina in 350 unità i posti di uditore giudiziario, in 5.941 i posti per i magistrati di corte di appello, magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari, in 505 i posti di consigliere di cassazione e così via; ma con il disegno di legge n. 2002 tale tabella « va per aria », perché, così come si verificò con la « legge

Breganze », dovranno essere fusi in un unico ruolo i magistrati di tribunale, i magistrati di corte di appello, i consiglieri di Corte di cassazione, fino ai presidenti di sezione della Cassazione, in quanto i ruoli saranno aperti ed i numeri non corrisponderanno alla tabella in discussione. Questa incongruenza verrebbe meno se approvassimo oggi definitivamente questa proposta di legge.

Diversamente, l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 2002 costringerebbe a modificare anche la proposta di legge in discussione.

**MAZZOLA, Relatore.** Si potrebbero approvare tutti gli articoli, ad eccezione dell'articolo 2; da accantonare assieme alla tabella B.

**MUSOTTO.** Si potrebbe estendere ad altre sedi giudiziarie la portata della proposta di legge.

**MAZZOLA, Relatore.** Lo scopo di questa proposta di legge non è quello di collocare dei magistrati, ma di consentire la liberazione da questa teorica situazione di disparità, che per altro esiste, degli uffici di istruzione nei confronti delle procure della Repubblica, che sono dirette da un magistrato di cassazione.

**TERRANOVA.** Nulla togliendo al valore dell'osservazione fatta dal Presidente, con questa proposta di legge si stabilisce che fra gli uffici di istruzione e la procura della Repubblica vi sia parità e pertanto l'osservazione del relatore mi sembra molto esatta.

**PRESIDENTE.** Mi sono infatti riferito soltanto all'articolo 2 ed alla tabella B.

**PADULA.** Desidero fare una considerazione, visto che il Presidente mi ha dato uno spunto di ordine generale. L'onorevole relatore ha detto che il provvedimento oggi in discussione nasce da una proposta di legge che proveniva da una fonte autorevolissima, quale il senatore Leone, e da preoccupazioni, come diceva l'onorevole Terranova nel corso del suo intervento (a parte gli effetti tabellari, e quindi anche numerici, che deriverebbero dal punto di vista sostanziale da quell'altro progetto di legge, ai quali siamo tutti attenti in questo momento), che sono in totale contraddizione con quelle che sono alla base del disegno di legge n. 2002. Infatti, con l'apertura del ruolo della Cassazione, quelle disparità di grado tra magistrati, che pure

operano su un piano simile, diventeranno numerosissime.

Le preoccupazioni che avevano mosso il senatore Leone erano preoccupazioni all'interno del sistema gerarchico e piramidale; quindi, non riesco a capire la logica del provvedimento, anche alla luce dell'emendamento che è stato presentato e che di fatto obbliga gli attuali titolari a restare nella posizione attuale fino alla promozione a magistrato di cassazione, in violazione del principio ispiratore della legge 26 luglio 1966, n. 570.

L'articolo 3 della proposta di legge, infatti, creerebbe una pattuglia di magistrati con un particolare *status* che contraddice al principio della abolizione o della parziale demolizione della carriera e della gerarchia.

Considerando che la proposta di legge formulata dal senatore Leone proveniva da un sistema diverso dall'attuale, direi che sarebbe opportuno che il Parlamento non operasse in modo contraddittorio approvando normative ispirate a logiche diverse a distanza di pochi giorni.

PENNACHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Mi rendo conto delle perplessità che sono emerse nel corso della discussione, dal momento che si tratta di un problema che può far nascere delle titubanze in ordine alla differenza che esiste tra la qualifica e le funzioni del magistrato di cassazione.

Debbo ricordare che la proposta di legge prese le mosse da una osservazione consacrata successivamente in un ordine del giorno che il senatore Leone presentò a conclusione dell'esame dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia al termine della passata legislatura.

Il Senato in quella occasione approvò questo ordine del giorno allo scopo di consentire quella famosa parità di posizione esistente in quei dodici tribunali tassativamente indicati nella legge come i dodici più importanti tribunali d'Italia. È questo il motivo per cui il provvedimento viene limitato soltanto a questi tribunali.

Quindi eravamo in presenza di una netta sperequazione tra il titolare dell'ufficio del pubblico ministero e il titolare dell'ufficio istruzione. In altri termini, mentre la legge consentiva e garantiva al titolare dell'ufficio del pubblico ministero, in questi dodici tribunali, non tanto la qualifica ma le funzioni di magistrato di cassazione, non faceva altrettanto per quanto riguarda il titolare dell'uf-

ficio istruzione. Giustamente l'onorevole relatore ha fatto rilevare che tutto ciò avrebbe potuto dare adito a delle questioni anche di funzionalità, dato che il consigliere istruttore si trova non solo a decidere sui provvedimenti del pubblico ministero, ma anche a decidere sul rito sommario o formale che il pubblico ministero viene mano a mano portando avanti.

Questi sono gli scopi della proposta di legge, opportuna quanto mai e vorrei dire anche, sotto un certo profilo, necessaria per i problemi che il Ministero avverte in tutta la sua portata al fine di rendere più funzionale, più spedita e più regolare la strada che la giustizia deve percorrere nel suo svolgimento.

Per quanto riguarda l'obiezione sollevata dal Presidente, a me non pare che ci possa essere una diversità di impostazione tra questo progetto di legge e quello sulla progressione in carriera, perché mentre il disegno di legge n. 2002 si preoccupa soltanto di garantire la qualifica di magistrato di cassazione o di presidente di sezione, questa proposta di legge intende soltanto elevare a funzioni di magistrato di cassazione quelle di consigliere istruttore nei dodici tribunali considerati. Pertanto non vedo che contrasto ci possa essere, perché mentre con una si parla di concedere la qualifica dopo il vaglio del Consiglio superiore, in questo provvedimento, invece, si parla di preporre dei dirigenti aventi funzioni di magistrato di cassazione agli uffici di istruzione di dodici tribunali. È logico, quindi, che l'organico degli uffici di istruzione dovrà essere aumentato di dodici magistrati di cassazione, ai quali spetterà la dirigenza di tali uffici, mentre l'organico dei magistrati di corte d'appello dovrà essere ridotto di un egual numero di unità. Ma si tratta comunque di due questioni distinte sotto il profilo procedurale. Io non comprendo assolutamente come l'una possa essere ritenuta in contrasto con l'altra.

La norma transitoria, che prevede due ipotesi, fa invece sorgere un problema. In base a tale disposizione, infatti, al momento della entrata in vigore della legge i titolari degli uffici di istruzione possono avere la qualifica di magistrati d'appello, e quindi possono acquisire successivamente quella di magistrato di cassazione; oppure possono già possedere tale ultima qualifica. In questo secondo caso, possono sorgere delle perplessità (che per altro il relatore ha già molto opportunamente espresso e che io condivido) relative alla armonizzazione di questa norma

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

transitoria con i principi costituzionali della inamovibilità dei giudici e della attribuzione delle funzioni ai magistrati da parte del Consiglio superiore della magistratura. La proposta di legge Leone, molto opportuna sotto il profilo costituzionale, come i colleghi ricordano stabilisce che i magistrati d'appello che abbiano già svolto funzioni di consiglieri istruttori continueranno a svolgere tali funzioni, mentre i magistrati di cassazione che abbiano già ricevuto dal Consiglio superiore della magistratura le funzioni di consigliere istruttore in base alla legge 6 agosto 1967, n. 687, entreranno nei ruoli dei magistrati di cassazione. Durante la discussione di questa proposta di legge al Senato, su istanza del Governo, fu introdotto il limite di quattro anni cui fa riferimento l'articolo 3 del provvedimento, limite che palesemente contrasta con i principi costituzionali da me in precedenza ricordati. Ecco quindi per quali motivi io ritengo che la proposta di legge, integrata e modificata secondo i suggerimenti del relatore, sia costituzionalmente corretta e possa finalmente porre in condizione gli uffici di istruzione dei dodici tribunali più importanti d'Italia di funzionare con maggiore regolarità e speditezza nell'amministrazione della giustizia. Concludo quindi ringraziando il relatore per il suo pregevole lavoro e raccomandando alla Commissione la approvazione della proposta di legge in discussione.

PRESIDENTE. Desidero far notare all'onorevole Pennacchini che la domanda da me fatta in precedenza non ha ricevuto risposta. L'articolo 2 della proposta di legge in discussione così recita: « La tabella relativa al ruolo organico della magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge ». La « legge Bosco » del 4 gennaio 1963, n. 1, recava una tabella con i seguenti ruoli: un Presidente della Corte di cassazione; un procuratore generale; un presidente aggiunto di Corte di cassazione; un presidente del tribunale superiore delle acque pubbliche; 82 presidenti di sezione della Corte di cassazione; 493 consiglieri della Corte di cassazione; 1780 magistrati di appello; 4173 magistrati di tribunale e 359 uditori giudiziari. La « legge Breganze », poi, nel 1966, unificò il ruolo dei magistrati di appello e di tribunale. Ora, a mio avviso, l'eventuale approvazione del disegno di legge n. 2002 porterebbe all'unificazione del ruolo dei presidenti di sezione della Corte di cassazione,

dei magistrati di cassazione, di appello e di quelli di tribunale. Fino a quel momento, i ruoli restano distinti, e la proposta di legge in discussione non crea problemi; ma io non riterrei logico approvare oggi dette modifiche a quelle tabelle che, probabilmente, tra pochi giorni potrebbero essere radicalmente mutate a seguito della conclusione dell'iter del disegno di legge n. 2002.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Forse sono stato poco chiaro nel mio intervento. A mio modesto parere non esiste alcun collegamento tra le tabelle in discussione e quelle allegate al disegno di legge n. 2002, in quanto le prime sono quelle approvate con la legge 4 gennaio 1963, n. 1.

PRESIDENTE. Noi approviamo stasera questa tabella, e magari domani approveremo il progetto di legge n. 2002, che non ha tabella, perché unifica i ruoli, e che contrasta evidentemente con il provvedimento che ci accingiamo a votare. Se avessimo infatti approvato il progetto di legge n. 2002 potremmo oggi approvare la proposta di legge in discussione? No di certo.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Non capisco questa connessione che lei stabilisce fra i due provvedimenti.

PADULA. Neanch'io, signor Presidente, comprendo la sua obiezione: infatti già il sistema prevedeva che si potesse acquisire (per scrutinio, per merito, ecc.) la qualifica di magistrato di cassazione, senza averne le funzioni.

PRESIDENTE. Io dico solo che l'articolo 2 sostituisce una tabella ad un'altra, e questo oggi lo possiamo fare legittimamente perché cambiamo solo il numero dei posti, restando però entro il vecchio sistema. Ma se ieri, ad esempio, avessimo approvato il progetto di legge n. 2002, non avremmo più potuto operare su questa tabella, non avremmo più potuto dire che i consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati sono 505, in quanto essi sarebbero stati in numero diverso.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma quei consiglieri della Corte di cassazione, indicati nella tabella, sono quelli con funzioni...

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

PRESIDENTE. Non è vero: questa è una tabella relativa a coloro che rivestono una certa qualifica, indipendentemente dalle funzioni loro attribuite.

PADULA. Per quanto riguarda la tabella, credo ora che lei, signor Presidente, abbia ragione; ma la realtà è che, anche avendo unificato le due cifre dei magistrati, quando approvammo la legge n. 570, è rimasto in piedi il ruolo dei magistrati di corte d'appello. La legge 25 luglio 1966, n. 570, indica, all'articolo 4, le destinazioni dei magistrati di corte d'appello, cioè le sedi in cui i posti devono essere ricoperti da magistrati aventi tale qualifica. Penso quindi che non sia incompatibile il ritocco alle sedi che richiedono la qualifica di magistrato di Corte di cassazione.

PRESIDENTE. Io non ho parlato di incompatibilità circa il contenuto della legge, ho accennato solo al contrasto tra le tabelle contenute in questo provvedimento e le norme del progetto di legge n. 2002, che presumibilmente verrà presto approvato.

PADULA. Sì, quanto a questo ha ragione.

RICCIO STEFANO. Desidero dire che sono favorevole a che nei tribunali indicati nella proposta di legge in discussione il posto di consigliere istruttore venga dato a un magistrato di cassazione, ma è chiaro che questo deve avvenire senza modificare la tabella, perché, se lo facessimo, porteremmo al vertice altri magistrati, sfollando quelli che si trovano più in basso e che, purtroppo, dovrebbero continuare a fare un lavoro che di volta in volta è sempre più difficile svolgere.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Già alcuni dirigenti degli uffici di istruzione hanno la qualifica di magistrato di cassazione; questa proposta di legge cerca di elevare corrispondentemente le loro funzioni: oggi come oggi i magistrati di cassazione che sono consiglieri istruttori esercitano delle funzioni non corrispondenti alla loro qualifica.

RICCIO STEFANO. Come dicevo, sono favorevole a che tutti gli uffici di consigliere istruttore siano ricoperti da magistrati di cassazione, ma sono contrario a che quelli che oggi hanno le funzioni di consigliere istruttore e che non sono magistrati di cas-

sazione vengano ad essere immessi nel grado superiore...

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Ma questo non avverrà!

RICCIO STEFANO. ...ed abbiano comunque a coprire il posto per quattro anni.

MUSOTTO. Io volevo chiedere se non si potrebbe ampliare il numero contemplato nella tabella, ed istituire l'ufficio del consigliere istruttore in tribunali di altre città, per esempio a Messina.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. No, perché ciò comporterebbe un aumento di spesa. I dodici posti risultanti dalla tabella sono quelli già indicati nella legge vigente.

FELISETTI. Mi sembra che tutti siamo d'accordo sullo scopo di questo provvedimento, e pertanto sulla opportunità di approvarlo, poiché esso consente ai giudici istruttori dei tribunali presso queste dodici sedi di trovarsi in una situazione di parità che li liberi da una effettiva o presunta condizione gerarchica rispetto ai procuratori della Repubblica presso questi tribunali.

Al riguardo sono state sollevate due obiezioni, una relativa alla tabella e l'altra espressa dall'onorevole Padula in merito all'imminente approvazione del disegno di legge n. 2002, che produrrebbe alcuni inconvenienti.

In merito alla prima obiezione, dobbiamo considerare che il disegno di legge n. 2002 non è stato ancora approvato e se noi approvassimo questa sera la proposta di legge in discussione, poiché modifichiamo l'articolo 3, questa dovrebbe ritornare al Senato per la definitiva approvazione: in quella sede, anche in relazione all'eventuale approvazione del suddetto disegno di legge, potranno essere studiati e risolti i problemi relativi alla tabella. Mi sembra abbastanza corretto continuare la discussione della proposta di legge, tenuto conto che la nostra approvazione non sarà definitiva. Ritengo che questa sia la via migliore da seguire per sbloccare la situazione.

L'onorevole Padula ha osservato che l'articolo 3 congela nelle funzioni i consiglieri istruttori presso questi tribunali, con l'inconveniente che non potrebbero accedere alle funzioni di magistrato di cassazione, una vol-

ta conseguita la nomina a magistrato di cassazione in virtù del disegno di legge n. 2002.

PADULA. Mi riferivo ai magistrati di appello.

FELISETTI. Con la formulazione dell'articolo 3, proposta dal relatore, laddove si afferma che « salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687 », si stabilisce che quando vi è disponibilità di posti nella categoria dei magistrati di cassazione, anche i consiglieri istruttori procedono, e pertanto non restano immobilizzati nel punto in cui sono.

RICCIO STEFANO. La situazione viene anzi modificata da questo provvedimento.

FELISETTI. Quando può ricoprire la funzione di magistrato di cassazione, il consigliere istruttore, progredisce.

MANCO. Anche questa infatti è una funzione di magistrato di cassazione. Signor Presidente, ho condiviso pienamente la sua preoccupazione anche per una certa logica, ma non vorrei entrare nel merito se non si risolve prima la questione del rinvio, se non ho capito male, di questo provvedimento in modo da approvare prima il disegno di legge n. 2002.

PRESIDENTE. Ho fatto solo un'osservazione di carattere logico, dicendo che siccome si intende approvare quel disegno di legge, la tabella B della proposta di legge in discussione, successivamente a quella approvazione, andrebbe per aria, e solo pochi giorni dopo l'altro voto. Non vi è, però, un impedimento formale, perché quel disegno di legge non è stato ancora approvato. Il problema si presenterà al Senato, che dovrà affrontare la questione relativa alla tabella B della proposta di legge, se sarà già in vigore una legge che l'abbia abolita.

Ho fatto quella osservazione per sapere dai membri della Commissione se volevano rinviare il prosieguo della discussione, ma al punto in cui siamo nulla ci impedisce di proseguire la discussione.

MANCO. Vorrei allora sapere, se possibile, sulla base di quali elementi si sono decise queste dodici sedi.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono stabilite per legge le sedi nelle quali il procuratore della Repubblica ha le funzioni di magistrato di cassazione. Quindi, noi intendiamo stabilire una parità di posizione tra il procuratore della Repubblica e il consigliere istruttore in quelle sedi in cui il procuratore della Repubblica ha le funzioni di magistrato di cassazione.

MANCO. Volevo soltanto osservare che, per quanto riguarda Roma, i procuratori aggiunti della Repubblica sono due mentre vi è un solo consigliere istruttore aggiunto.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Dal momento che ci siamo trovati spesso nella situazione in cui il consigliere istruttore doveva decidere sulle proposte del procuratore della Repubblica, sia in ordine ad una archiviazione o a un rinvio a giudizio, sia in ordine al tipo di rito da seguire, ci è parso conveniente che le eventuali proposte provenienti da un ufficio retto da un magistrato con funzioni di cassazione non venissero decise da un ufficio retto da un magistrato con funzioni d'appello.

MANCO. Vorrei far presente che questo è un discorso molto pericoloso, in quanto investe tutto il concetto delle funzioni del magistrato. Nulla vieta che, a prescindere dalla qualifica rivestita, un giudice istruttore possa correggere l'operato posto in essere, per esempio, da un procuratore della Repubblica.

MUSOTTO. Sono favorevole alla proposta di legge in discussione; ma per ragioni di opportunità, considerando che abbiamo all'articolo 3 un emendamento, vorrei suggerire di proseguire la discussione sul provvedimento dopo l'approvazione del disegno di legge n. 2002. Altrimenti l'altro ramo del Parlamento dovrà successivamente portare ulteriori cambiamenti in relazione al provvedimento a cui facevo prima riferimento.

Per concludere, ritengo che sarebbe meglio attendere l'approvazione del progetto di legge n. 2002, al fine di studiare le eventuali connessioni che esistono tra i due provvedimenti.

MAZZOLA, *Relatore*. Nonostante sia esatta una parte delle considerazioni che stanno a monte della proposta avanzata dal collega Musotto, credo che le spiegazioni che il rap-

presentante del Governo ha fornito, in ordine alla non automatica connessione all'eventuale approvazione del disegno di legge n. 2002, siano sufficienti a far esprimere al relatore un giudizio di non adesione alla ipotesi di rinvio o di sospensione manifestata nel corso del dibattito.

La tabella B, sulla quale si è sviluppata gran parte della discussione, ha la funzione esclusivamente di consentire che nel momento in cui questo provvedimento sarà approvato, sussistano quei posti nella pianta organica tali da consentire che i consiglieri istruttori, che attualmente hanno la qualifica di magistrato di cassazione ma non le funzioni relative, possano mantenere il posto ricoperto.

Inoltre, vorrei far rilevare che mentre la tabella in oggetto riguarda le funzioni, il disegno di legge n. 2002 riguarda la qualifica; quindi, avremo sempre queste funzioni anche dopo l'approvazione del provvedimento stesso, ed in più avremo un numero di magistrati di cassazione che avranno la qualifica, ma non le funzioni di magistrato di cassazione. Pertanto, per concludere penso che la proposta di legge in discussione possa essere approvata a prescindere dal disegno di legge n. 2002.

STEFANELLI. Vorrei brevemente intervenire per dichiarare la mia adesione alla proposta formulata dall'onorevole Musotto, in quanto sono del parere che i cittadini, in primo luogo, ed i magistrati chiedano al Parlamento una organicità di intervento legislativo, che in questo modo potrebbe venire a mancare o ad essere messa in dubbio.

A parte ogni motivo di perplessità in ordine ad una certa concezione verticistica negli uffici giudiziari e di consolidamento di certe situazioni, mi pare che dal punto di vista formale, ma anche sostanziale, si dovrebbe riprendere il discorso sulla proposta di legge in discussione a seguito della conclusione dell'*iter* del disegno di legge n. 2002.

PRESIDENTE. A questo punto, o si sospende di comune accordo la discussione della proposta di legge, per riprenderla subito dopo l'approvazione del disegno di legge n. 2002, oppure, se dobbiamo decidere a maggioranza, è necessario che venga presentata una proposta di rinvio della discussione ad una data determinata.

MAZZOLA, *Relatore*. Sono contrario al rinvio della discussione.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Anche il Governo è contrario alla sospensione della discussione.

SPERANZA. Io credo che potremmo superare l'ostacolo eliminando dal disposto dell'articolo 2 il riferimento alla tabella allegata alla legge 17 marzo 1968, n. 84.

PRESIDENTE. Questo emendamento non risolverebbe nulla, in quanto ciò che ci preoccupa è il contrasto eventuale con una situazione futura, non il contrasto con la situazione esistente.

SPERANZA. Qualora il disegno di legge n. 2002 venisse approvato, il Senato potrebbe senza difficoltà procedere all'approvazione del testo inviato dal nostro ramo del Parlamento, in quanto questo conterrebbe semplicemente un riferimento alla vigente tabella, che verrebbe adeguata per consentire l'applicazione della legge.

PRESIDENTE. Praticamente, l'onorevole Speranza suggerisce di prevedere all'articolo 2 che « la tabella del ruolo organico della magistratura è modificata in relazione alla approvazione della presente legge ».

PADULA. Non credo che ciò sia possibile, perché le tabelle relative a ruoli organici debbono essere fissate per legge. Io ritengo comunque che, allo stato attuale, potremmo approvare il provvedimento in discussione nella sua formulazione originaria: eventualmente, in sede di discussione del disegno di legge n. 2002, si potrebbe elaborare una nuova tabella.

MUSOTTO. Propongo una formale sospensione, per il rinvio del seguito della discussione a quindici giorni da oggi.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta sia appoggiata dal prescritto numero.

(È appoggiata).

MANCO. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione sulla proposta di rinvio.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, pongo in votazione la proposta di rinvio avanzata dall'onorevole Musotto.

(È respinta).



## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali. Passiamo all'esame degli articoli.

STEFANELLI. Dichiaro che mi asterrò dalla votazione degli articoli.

MUSOTTO. Anche io dichiaro la mia astensione dalla votazione dei singoli articoli e delle tabelle.

PRESIDENTE. Poiché all'articolo 1 non sono stati presentati emendamenti lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

## ART. 1.

La dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi indicate nella tabella A annessa alla

presente legge è conferita a magistrati di cassazione, secondo le norme vigenti e salvo il disposto dell'articolo 3.

Presso gli stessi uffici e nelle sedi indicate nella suddetta tabella A sono istituite le funzioni di consigliere istruttore aggiunto, da conferire, secondo le norme in vigore, a magistrati di corte di appello.

Per le sedi predette e nei casi indicati nella suddetta tabella A è modificata la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1969, n. 1006.

Nulla è innovato per quanto riguarda le disposizioni contenute nell'ultimo comma dell'articolo 1 della legge 4 gennaio 1963, n. 1.

*(È approvato).*

Do lettura della tabella relativa:

VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

TABELLA A

TRIBUNALI AI QUALI SONO ADDETTI MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE IN FUNZIONI DI PRESIDENTE, PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E CONSIGLIERE ISTRUTTORE E MAGISTRATI DI CORTE D'APPELLO IN FUNZIONI DI PROCURATORI AGGIUNTI DELLA REPUBBLICA E DI CONSIGLIERI ISTRUTTORI AGGIUNTI

SEDI	MAGISTRATI DI CORTE DI CASSAZIONE			MAGISTRATI DI CORTE DI APPELLO	
	Presidente	Procuratore della Repubblica	Consigliere istruttore	Procuratori aggiunti della Repubblica	Consiglieri istruttori aggiunti
Bari . . . . .	1	1	1	1	1
Bologna . . . . .	1	1	1	1	1
Catania . . . . .	1	1	1	1	1
Firenze . . . . .	1	1	1	1	1
Genova . . . . .	1	1	1	1	1
Milano . . . . .	1	1	1	2	1
Napoli . . . . .	1	1	1	2	1
Palermo . . . . .	1	1	1	1	1
Roma . . . . .	1	1	1	2	1
Torino . . . . .	1	1	1	1	1
Trieste . . . . .	1	1	1	—	—
Venezia . . . . .	1	1	1	—	—
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>10</b>

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

L'onorevole Manco ha presentato il seguente emendamento:

*al sesto, settimo, e nono rigo, ultima colonna, sostituire la cifra: « 1 » con la cifra: « 2 ».*

MANCO. Il mio emendamento tende ad adeguare la presente tabella ad una legge esistente che prevede il numero di due consiglieri istruttori aggiunti per le sedi di Roma, Napoli e Milano.

MAZZOLA, *Relatore*. Sono contrario all'emendamento Manco.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Condivido il parere del relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Manco, non accettato dal relatore né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione la tabella A, nel testo approvato dal Senato.

*(È approvata).*

Poiché all'articolo 2 ed alla annessa tabella non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

## ART. 2.

La tabella relativa al ruolo organico della magistratura, allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella B annessa alla presente legge.

*(È approvata).*

## TABELLA B

	Numero dei posti —
Primo Presidente della Corte di cassazione . . . . .	1
Procuratore generale presso la Corte di cassazione — Presidente aggiunto della Corte di cassazione — Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche . . . . .	3
Presidenti di sezione della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	102
Consiglieri della Corte di cassazione ed equiparati . . . . .	505
Magistrati di Corte di appello, magistrati di tribunale ed aggiunti giudiziari . . . . .	5.941
Uditori giudiziari . . . . .	350
<b>TOTALE . . . . .</b>	<b>6.902</b>

*(È approvata).*

Do lettura dell'articolo successivo:

## ART. 3.

I magistrati di Corte di appello che alla data di entrata in vigore della presente legge

esercitano le funzioni di consigliere istruttore nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, continueranno ad esercitare le stesse funzioni fino all'attribuzione delle funzioni di magistrato di Cassazione e comunque per un periodo non superiore a quattro anni.

## VI LEGISLATURA — QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 DICEMBRE 1973

Il relatore, onorevole Mazzola, ha presentato il seguente emendamento:

*Sostituirlo con il seguente:*

## ART. 3.

I magistrati che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano la dirigenza degli uffici di istruzione nelle sedi di cui al primo comma dell'articolo 1, conservano gli uffici direttivi loro attribuiti e continuano ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica loro spettante alla data suddetta, salvo che a tale data già si trovino oppure vengano successivamente a trovarsi nelle condizioni previste dalla legge 6 agosto 1967, n. 687. In questi ultimi casi, essi conserveranno l'ufficio e continueranno ad esercitarne le funzioni nelle rispettive sedi, con la qualifica prevista dal primo comma dell'articolo 1 e col contestuale passaggio al ruolo organico dei magistrati di cassazione, occupando i corrispondenti posti istituiti ai sensi dello stesso articolo 1, a partire dalla data di entrata in vigore della presente

legge o dalla data successiva nella quale le condizioni predette si saranno verificate.

PENNACCHINI, *Sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Sono favorevole alla approvazione di questo emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento presentato dal relatore, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

La proposta di legge nel suo complesso sarà votata a scrutinio segreto nella seduta di domani.

**La seduta termina alle 19.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO  
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. GIORGIO SPADOLINI

---

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO